

I precedenti giudiziari sono dati sensibili?

Dobbiamo innanzitutto comprendere se i precedenti giudiziari si considerano semplicemente “dati personali” o “dati sensibili”. Si tratta di due categorie di informazioni entrambe tutelate dalla nostra legge; tuttavia la violazione delle seconde può addirittura integrare un reato in quanto sono di natura molto più delicata e quindi devono necessariamente rimanere riservate.

Secondo il Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali comprendono qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile. Tra questi rientrano, ad esempio, il numero di telefono, l’indirizzo email, la situazione economica, il numero di conto corrente, i dati relativi alle abitudini di vita, ecc.

I dati sensibili (o particolari) includono invece le informazioni che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale di una persona.

Ebbene, in generale i dati giudiziari rientrano nell’ambito dei dati personali, ma possono anche essere considerati dati sensibili quando, ad esempio:

- riguardano la salute di una persona, come nell’ipotesi di una causa per responsabilità medica o un risarcimento per un infortunio stradale;
- possono influire sulla reputazione e sulla vita privata di una persona come nei casi di reati commessi o procedimenti penali in corso (Cass. sent. n. 11020/2021, n. 22754/2021).

La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 196/2003, prevede che il trattamento di tali dati sia sottoposto a restrizioni specifiche e richieda il consenso esplicito dell’interessato, salvo eccezioni previste dalla legge quali, ad esempio, l’avvio di un’azione giudiziale o la presentazione di una denuncia o di una querela.

Responsabilità civile e risarcimento del danno

La divulgazione non autorizzata di precedenti giudiziari costituisce una violazione del diritto alla riservatezza e può dar luogo innanzitutto a responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (cosiddetta “*responsabilità aquiliana*”) e dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). A chiarirlo è stata più volte la giurisprudenza (Cass. sent. n. 11020/2021; Trib. Salerno, sent. n. 2443/2017; Trib. Ancona, sent. n. 1687/2013).

L’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 prevede che: «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». Per trattamento si considera anche la diffusione delle informazioni, senza autorizzazione dell’interessato.

La giurisprudenza ha affermato che la violazione del diritto alla riservatezza comporta l’obbligo di risarcire il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Quantificazione del danno per rivelazione dei precedenti giudiziari

La quantificazione del danno non patrimoniale avviene tenendo conto della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subito. La Cassazione ha precisato che:

«Il danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, non si sottrae alla verifica della 'gravità della lesione' e della 'serietà del danno'» (sent. n. 11020/2021).

Pertanto, il giudice valuterà l'entità del pregiudizio subito, considerando fattori come la diffusione della notizia, l'impatto sulla vita privata e professionale della persona, e l'eventuale sofferenza morale.

Si può denunciare il reato di diffusione dei precedenti giudiziari?

La divulgazione illecita di dati giudiziari può integrare diversi reati:

- 167 del D.Lgs. 196/2003: prevede sanzioni penali per il trattamento illecito di dati personali quando ciò avviene per creare un danno all'interessato o per procurarsi un indebito profitto;
- 684 c.p.: punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

La persona offesa può presentare querela presso le autorità competenti (Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica), affinché venga avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile. È importante agire tempestivamente, rispettando i termini previsti per la proposizione della querela.

Dunque, divulgare i dati giudiziari senza permesso può costituire un reato.

Limiti al diritto di cronaca

È possibile comunicare i dati giudiziari di una persona per finalità di cronaca, a patto che la notizia sia:

- vera o accreditata da fonti attendibili;
- attuale e non datata;
- di pubblico interesse (è vietato diffondere i dati giudiziari di una persona sconosciuta o la cui vicenda non interessa il pubblico).

Pertanto, la diffusione di dati giudiziari deve rispettare i principi di verità, pertinenza e continenza, e non deve eccedere i limiti dell'essenzialità dell'informazione.